

LE SANZIONI

Le violazioni alla disciplina della Legge 190/2013 comportano ai sensi dell'art. 1 comma 13:

La sanzione disciplinare a carico del responsabile (RPCT) non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Sanzioni per criticità nell'adozione del (PIAO) Piano integrato di attività e organizzazione

- se il PIAO è omesso o assente saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 10, comma 5, del D.Lgs 150/2009, che prevedono:

- 1) divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risulteranno avere concorso alla mancata adozione del PIAO;
- 2) divieto di assumere e affidare incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

Si aggiunge anche la sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del d.l. 90/2014, riferita alla mancata approvazione della programmazione anticorruzione.

Responsabilità e sanzioni: la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'art. 55-quater, comma 1 D.Lgs. 165/2001 (licenziamento disciplinare).

Responsabilità e sanzioni → D.Lgs. 33/2013

ART. 47 SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LA MANCATA O INCOMPLETA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI, CONCERNENTI LA SITUAZIONE PATRIMONIALE COMPLESSIVA DEL TITOLARE DELL'INCARICO AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE IN CARICA, LA TITOLARITÀ DI IMPRESE, LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE PROPRIE, DEL CONIUGE E DEI PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO, NONCHÉ TUTTI I COMPENSI CUI DA DIRITTO L'ASSUNZIONE DELLA CARICA, DÀ LUOGO A UNA **SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 500 A 10.000 EURO A CARICO DEL RESPONSABILE** DELLA MANCATA COMUNICAZIONE. LA SANZIONE SI APPLICA ANCHE NEI CONFRONTI DEL DIRIGENTE CHE NON EFFETTUA LA COMUNICAZIONE RELATIVA AGLI EMOLUMENTI COMPLESSIVI PERCEPITI A CARICO DELLA FINANZA PUBBLICA, NONCHÉ NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA MANCATA PUBBLICAZIONE DEI DATI

Responsabilità e sanzioni → D.Lgs. 33/2013 - LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DÀ LUOGO AD UNA **SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 500 A 10.000 EURO A CARICO DEL RESPONSABILE DELLA VIOLAZIONE.** LA STESSA SANZIONE SI APPLICA AGLI AMMINISTRATORI SOCIETARI CHE NON COMUNICANO AI SOCI PUBBLICI IL PROPRIO INCARICO ED IL RELATIVO COMPENSO ENTRO TRENTA GIORNI DAL CONFERIMENTO OVVERO, PER LE INDENNITÀ DI RISULTATO, ENTRO TRENTA GIORNI DAL PERCEPIMENTO.

LE SANZIONI SONO IRROGATE DALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE DISCIPLINA CON PROPRIO REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DELLE NORME PREVISTE DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, IL PROCEDIMENTO PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

Inoltre, l'art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede una responsabilità del dirigente (in qualità di responsabile anche della trasparenza) per la violazione degli obblighi di trasparenza, stabilendo che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza sono "elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale", nonché "eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione", valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

La Legge 190/2012 srt. 1 comma 77 modifica il D.Lgs. 231/2001 introducendo:

A) ALL'ARTICOLO 25: 1) NELLA RUBRICA, DOPO LA PAROLA: «**CONCUSSIONE**»

SONO INSERITE LE SEGUENTI: «, **INDUZIONE INDEBITA A DARE O**

PROMETTERE UTILITÀ»;

B) ALL'ARTICOLO 25-TER, COMMA 1, DOPO LA LETTERA S) È AGGIUNTA LA

SEGUENTE: «S-BIS) **PER IL DELITTO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI, NEI CASI**

PREVISTI DAL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 2635 DEL CODICE CIVILE, LA

SANZIONE PECUNIARIA DA DUECENTO A QUATTROCENTO QUOTE».

CODICE PENALE

ART. 317. CONCUSSIONE IL PUBBLICO UFFICIALE O L'INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO CHE, ABUSANDO DELLA SUA QUALITÀ O DEI SUOI POTERI, COSTRINGE TALUNO A DARE O A PROMETTERE INDEBITAMENTE, A LUI O A UN TERZO, DENARO O ALTRA UTILITÀ, **È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI A DODICI ANNI.**

CODICE PENALE

ART. 318. CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE. IL PUBBLICO UFFICIALE CHE, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI O DEI SUOI POTERI, INDEBITAMENTE RICEVE, PER SÉ O PER UN TERZO, DENARO O ALTRA UTILITÀ O NE ACCETTA LA PROMESSA **È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA TRE A OTTO ANNI**

CODICE PENALE

ART. 319. CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO

IL PUBBLICO UFFICIALE, CHE, PER OMETTERE O RITARDARE O PER AVER OMESSO O RITARDATO UN ATTO DEL SUO UFFICIO, OVVERO PER COMPIERE O PER AVER COMPIUTO UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, RICEVE, PER SÉ O PER UN TERZO, DENARO OD ALTRA UTILITÀ, O NE ACCETTA LA PROMESSA, **È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI A DIECI ANNI**

CODICE PENALE

ART. 320. CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO

SERVIZIO LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 318 E 319 SI APPLICANO

ANCHE ALL'INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO.

CODICE PENALE

ART. 322. ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE CHIUNQUE OFFRE O PROMETTE DENARO OD ALTRA UTILITÀ NON DOVUTI AD UN PUBBLICO UFFICIALE O AD UN INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO, PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI O DEI SUOI POTERI, SOGGIACE, QUALORA L'OFFERTA O LA PROMESSA NON SIA ACCETTATA, ALLA PENA STABILITA NEL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 318, RIDOTTA DI UN TERZO. (**RECLUSIONE DA TRE A OTTO ANNI**)

CODICE PENALE

ART. 317-BIS. PENE ACCESSORIE. LA CONDANNA PER I REATI DI CUI AGLI ARTICOLI 314, 317, 318, 319, 319-BIS, 319- TER, 319-QUATER, PRIMO COMMA, 320, 321, 322, 322-BIS E 346-BIS **IMPORTA L'INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI E L'INCAPACITÀ IN PERPETUO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**, SALVO CHE PER OTTENERE LE PRESTAZIONI DI UN PUBBLICO SERVIZIO. NONDIMENO, SE VIENE INFLITTA LA RECLUSIONE PER UN TEMPO NON SUPERIORE A DUE ANNI O SE RICORRE LA **CIRCOSTANZA ATTENUANTE** PREVISTA DALL'ARTICOLO 323-BIS, PRIMO COMMA, **LA CONDANNA IMPORTA L'INTERDIZIONE E IL DIVIETO TEMPORANEI, PER UNA DURATA NON INFERIORE A CINQUE ANNI NÉ SUPERIORE A SETTE ANNI.**

Responsabilità amministrativa dell'Ente D.Lgs. 231/2001

ART. 25 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E

ABUSO D'UFFICIO 1. IN RELAZIONE ALLA COMMISSIONE DEI DELITTI DI CUI AGLI ARTICOLI 318, 321, 322, COMMI PRIMO E TERZO, E 346-BIS DEL CODICE PENALE, SI APPLICA **LA SANZIONE PECUNIARIA FINO A DUECENTO QUOTE**. NEI CASI DI CONDANNA PER UNO DEI DELITTI INDICATI NEI COMMI 2 E 3, SI APPLICANO LE **SANZIONI INTERDITTIVE** PREVISTE DALL'ARTICOLO 9, COMMA 2, **PER UNA DURATA NON INFERIORE A QUATTRO ANNI E NON SUPERIORE A SETTE ANNI**, SE IL REATO È STATO COMMESSO DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA A) (Dirigenti e amministratori), **E PER UNA DURATA NON INFERIORE A DUE ANNI E NON SUPERIORE A QUATTRO**, SE IL REATO È STATO COMMESSO DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA B) (personale sottoposto).

Responsabilità amministrativa dell'Ente D.Lgs. 231/2001

ART. 25-TER. REATI SOCIETARI 1. IN RELAZIONE **AI REATI IN MATERIA SOCIETARIA PREVISTI DAL CODICE**

CIVILE O DA ALTRE LEGGI SPECIALI, SI APPLICANO ALL'ENTE LE SEGUENTI SANZIONI PECUNIARIE:

S-BIS) **PER IL DELITTO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI**, NEI CASI PREVISTI DAL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 2635 DEL

CODICE CIVILE, **LA SANZIONE PECUNIARIA DA QUATTROCENTO A SEICENTO QUOTE** E, NEI CASI DI ISTIGAZIONE DI

CUI AL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 2635-BIS DEL CODICE CIVILE, **LA SANZIONE PECUNIARIA DA DUECENTO A**

QUATTROCENTO QUOTE. SI APPLICANO ALTRESÌ LE SANZIONI INTERDITTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 9, COMMA 2;

CODICE CIVILE

ART. 2635 CORRUZIONE TRA PRIVATI.

SALVO CHE IL FATTO COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, GLI AMMINISTRATORI, I DIRETTORI GENERALI, I DIRIGENTI PREPOSTI ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI, I SINDACI E I LIQUIDATORI, DI SOCIETÀ O ENTI PRIVATI CHE, ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA, SOLLECITANO O RICEVONO, PER SE' O PER ALTRI, DENARO O ALTRA UTILITÀ NON DOVUTI, O NE ACCETTANO LA PROMESSA, PER COMPIERE O PER OMETTERE UN ATTO IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI INERENTI AL LORO UFFICIO O DEGLI OBBLIGHI DI FEDELTÀ,

SONO PUNTI CON LA RECLUSIONE DA UNO A TRE ANNI

CODICE CIVILE

ART.2635 TER. PENE ACCESSORIE LA CONDANNA PER IL REATO DI CUI
ALL'ARTICOLO 2635, PRIMO COMMA, **IMPORTA IN OGNI CASO L'INTERDIZIONE**
TEMPORANEA DAGLI UFFICI DIRETTIVI DELLE PERSONE GIURIDICHE E
DELLE IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 32-BIS DEL CODICE PENALE NEI
CONFRONTI DI CHI SIA GIA' STATO CONDANNATO PER IL MEDESIMO
REATO O PER QUELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 2635-BIS, SECONDO COMMA.

(